TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 29

Istituzioni con personalità giuridica

Negli istituti con personalita' giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest' ultimo. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Versione in vigore dal 1 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 29

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	I — Norme generali
Titolo	I — Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo	V — Autonomia amministrativa e vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-29-istituzioni-con-personalita-giuridica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it